

STATUTO

INCONTRARSI COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARSAGO SEPRIO VA VIA ROMA 86

Numero REA: VA - 387129

Codice fiscale: 03898280122

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 2502 DI RACCOLTA	
	STATUTO	
	DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A	
	"IncontrarSi COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE SEDE DURATA	
	Art. 1	
	E' costituita la Società Cooperativa denominata "IncontrarSi	
	Cooperativa sociale a responsabilità limitata". Alla	
	Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Società ha sede legale in Arsago Seprio (VA).	
	L'Assemblea potrà istituire sedi secondarie sia in Italia	
	che all'estero nei modi e nei termini di legge.	
	L'Organo amministrativo potrà istituire uffici	
	amministrativi e/o stabilimenti operative, succursali sia in	
	Italia che nei Paesi della Comunità Europea.	
	Art. 2	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e	
	potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci con le	
	maggioranze delle delibere statutarie.	
	TITOLO II	
	SCOPO OGGETTO	

	Art. 3	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il	
	perseguimento dell'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,	
	la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e della collettività, deve cooperare	
	attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti	
	cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore,	
	su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali,	
	operando di preferenza nell'ambito territoriale Italiano.	
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa	
	impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. A tal fine la	
	Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive,	
	stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma	
	subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi	

	compresi i rapporti di collaborazione coordinata non	
	occasionale.	
	Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla	
	Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del	
	conseguimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa può aderire, accettandone lo statuto alla	
	Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla	
	competente Federazione Nazionale di categoria, alla	
	Confcooperative - Unione Provinciale di Varese.	
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto	
	perseguimento dell'oggetto sociale, potrà recepire il Codice	
	della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali	
	e della Vita Associativa di Federsolidarietà-Confcooperative.	
	La Società si propone:	
	1. di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente	
	remunerato e distribuito;	
	2. di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione	
	del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi	
	che regolano la cooperazione sociale;	
	3. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di	
	solidarietà dei Soci in conformità delle vigenti	
	disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio,	
	anche istituendo una sezione di attività - appositamente	
	regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai	
	soli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio	

	conseguimento dell'oggetto sociale.	
	Art. 4	
	La Società, senza finalità speculativa e nel rispetto del	
	principio della mutualità, ha lo scopo di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	progettazione, la realizzazione e la gestione dei servizi	
	sociali, e socio-sanitari rivolti prevalentemente a minori e	
	adulti con varie tipologie di fragilità.	
	In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio o per conto terzi servizi come	
	ad esempio:	
	- servizi socio educativi semi residenziali diurni per	
	minori;	
	- servizi di tutela minori;	
	- servizi di comunità residenziale per minori;	
	- servizi di prevenzione rivolti a minori e famiglie;	
	- servizi di consulenza e trattamento psicologico, sociale,	
	educativo e specialistico per minori adulti e famiglie;	
	- servizi di comunità residenziale per l'accoglienza di	
	adulti con disagio sociale;	
	- servizi di accoglienza residenziale per gestanti e mamme	
	con bambino;	
	- servizi di assistenza domiciliare educativa per minori	
	(ADM) ed assistenza educativa scolastica per minori;	

	- servizi di accoglienza residenziale per nuclei familiari;	
	- servizi di assistenza domiciliare educativa per adulti;	
	- servizi di spazio neutro per incontri protetti;	
	- servizi di seconda accoglienza a carattere socio -	
	sanitario;	
	- servizi educativi per la prima infanzia;	
	- attività di formazione professionale;	
	- attività di accoglienza e socializzazione finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita, nonché altre	
	iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo	
	sociale;	
	- attività laboratoriali finalizzate all'acquisizione di	
	abilità integrative e occupazionali da parte degli utenti	
	per il miglioramento della loro condizione psico-fsica e	
	sociale.	
	La Cooperativa potrà anche curare lo svolgimento di attività	
	collaterali di tipo socio-culturale, con dibattiti,	
	conferenze, mostre, al fine di contribuire alla diffusione	
	di un messaggio di umanità, di solidarietà e di inclusione	
	sociale operante a favore delle persone svantaggiate.	
	Sarà altresì cura della Cooperativa promuovere iniziative di	
	coordinamento fra le varie associazioni ed enti esistenti	
	con oggetto analogo, affinché sia superata la frammentarietà	
	degli interventi e si risponda sempre più complessivamente	
	ai bisogni delle persone in stato di fragilità.	

	Per lo svolgimento della propria attività, la cooperativa	
	può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed	
	immobili utili e necessari. A tale scopo potrà compiere	
	tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie	
	ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il	
	migliore perseguimento dello scopo sociale. Può anche	
	stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre	
	forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che	
	possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.	
	Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può	
	altresì ottenere prestiti da soci, disciplinati da apposito	
	regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti.	
	Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno	
	finanziario. Può altresì accettare proventi derivanti da	
	atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e	
	privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per	
	l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e	
	arredamenti. La società potrà compiere inoltre qualunque	
	altra operazione che risulti utile o necessaria al	
	conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto comunque nel	
	rispetto della vigente normativa.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese,	
	consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e	

	non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale.	
	In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per	
	la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi	
	dell'articolo 2545 - septies c.c., con la preventiva	
	autorizzazione da parte dell'assemblea. Le attività di cui	
	al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto	
	delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni	
	riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in	
	appositi albi o elenchi.	
	La cooperativa può altresì assumere interessenze e	
	partecipazioni in altre cooperative, società o imprese di	
	qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso	
	al proprio sia in Italia che all'estero, rilasciare	
	fidejussioni e altre garanzie in genere (finanziarie o	
	reali) a terzi.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	• concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	

	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	• partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	• contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o	
	giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma	
	dell'art. 2522, appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che	
	possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e	
	svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie	
	capacità professionali, in rapporto allo stato di attività	
	ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori	
	partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla	
	loro destinazione;	
	2) soci volontari , persone fisiche che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91;	
	3) soci fruitori , che usufruiscono direttamente o	
	indirettamente dei servizi della Cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	

	suindicate.	
	Art. 6	
	Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti	
	dati ed elementi:	
	- cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	
	- precisazione delle attitudini e capacità professionali;	
	- l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di	
	sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai	
	limiti di legge e del presente Statuto;	
	- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai	
	Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organi Sociali.	
	La domanda di ammissione da parte del Socio sovventore	
	(Ente, Organismo o Persona giuridica) dovrà contenere:	
	- denominazione o ragione sociale, sede, attività;	
	- delibera di autorizzazione con indicazione della persona	
	fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona	
	giuridica;	
	- caratteristiche ed entità degli associati;	
	- ammontare del Capitale Sociale che si propone di	
	sottoscrivere;	
	- copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	

	requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità,	
	delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le	
	modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche	
	di quella relativa a soci appartenenti alla categoria	
	speciale - determini il superamento dei limiti previsti	
	dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e,	
	conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare	
	le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo	
	amministrativo deve convocare l'assemblea per la	
	modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo	
	amministrativo nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia	
	proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo	
	amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di	
	ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione	
	della sua prima successiva convocazione.	

	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con	
	la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese;	
	il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni	
	variazione dei dati previsti dal presente articolo.	
	Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi	
	diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti	
	sociali identici o affini a quelli esercitati dalla	
	Cooperativa, senza assenso espresso da parte dell'organo	
	amministrativo.	
	Art. 7	
	I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella	
	misura stabilita dall'organo amministrativo ed in nessun	
	caso restituibile.	
	Essi sono, inoltre, obbligati:	
	a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le	
	modalità e nei termini previsti dalla legge e dal presente	
	statuto;	

	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in	
	relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di	
	lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo	
	quanto previsto nel Regolamento Interno;	
	d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea	
	dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.	
	Le prestazioni di cui al punto c) si applicano	
	esclusivamente ai Soci cooperatori.	
	Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di	
	avere dall'Organo amministrativo notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Art. 8	
	E' fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorché non titolari	
	di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano	
	identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività	
	nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico	
	assenso dell'Organo amministrativo in ordine a particolari	
	motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle	
	relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso	
	settore.	

	E', altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorché non	
	titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque	
	retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano	
	nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa,	
	nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo	
	specifico assenso dell'Organo amministrativo.	
	Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello	
	svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal	
	tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la	
	Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale	
	e personale a partecipare alla attività sociale ed al	
	conseguimento degli scopi sociali.	
	Art. 9	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria speciale coloro	
	che debbano acquisire, completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	

	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque	
	non superiore al 30% (trenta per cento) di quello previsto	
	per i soci ordinari.	
	Ai soci ammessi nella categoria speciale può essere erogato	
	il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	

	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 codice civile.	
	Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente	
	statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, comunque non superiore a 5 (cinque) anni, il	
	socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano	
	agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto	
	dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia	
	rispettato i doveri inerenti la formazione professionale,	
	conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla	
	cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale.	
	In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la	
	delibera di ammissione in qualità di socio ordinario	
	all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti	
	previsti in via generale.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - ESCLUSIONE	

	Art. 10	
	La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per	
	causa di morte o scioglimento della società.	
	Art. 11	
	Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il	
	Socio cooperatore:	
	a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati	
	motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per	
	temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.	
	Spetta all'Organo amministrativo constatare se ricorrono i	
	motivi che, a norma di legge e del presente Statuto,	
	legittimino il recesso.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con gli	
	strumenti di comunicazione previsti dalla legge e idonei a	
	garantire la prova dell'avvenuta ricezione alla società.	
	L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro sessanta	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste al successivo art. 32 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale.	

	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di	
	prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza	
	dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.	
	Art. 12	
	Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del	
	rapporto societario l'esclusione viene deliberata	
	dall'Organo amministrativo nei confronti del Socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti	
	Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali;	
	b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del	
	rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti	
	che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di	
	riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze	
	tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per	
	superamento del periodo di conservazione del posto per	
	infermità a qualsiasi causa dovuta, per inabilità	
	sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova,	
	per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o	
	partecipativi da parte dei soci iscritti nella categoria	
	speciale;	
	c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle	
	Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi	

	da comunicare entro i cinque giorni successivi;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	Cooperativa;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 8;	
	f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla Cooperativa;	
	g) che venga condannato con sentenza penale passata in	
	giudicato per reati infamanti;	
	h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il	
	corso del rapporto associativo;	
	i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere	
	diritto alla pensione di vecchiaia.	
	L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto	
	di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza	
	del termine di preavviso eventualmente previsto dal	
	Regolamento.	
	Art. 13	
	Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono	
	essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata	
	con ricevuta di ritorno o mediante Raccomandata a mano.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le	
	richieste di recesso presentate dai Soci e per l'eventuale	

	diniego da parte della Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	Art. 14	
	I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente	
	versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio,	
	divenga operativo.	
	Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante	
	alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini	
	previsti dall'art. 2535 codice civile.	
	Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta	
	scritta dell'interessato da inoltrarsi entro e non oltre	
	l'anno della scadenza dei centottanta giorni indicati	
	dall'art. 2535 codice civile.	
	Art. 15	
	In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota	
	effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo.	

	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al	
	rimborso della quota da lui effettivamente versata e	
	rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste	
	nel precedente articolo.	
	Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere	
	in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno della	
	scadenza dei centottanta giorni indicati dall'art. 2535 del	
	codice civile.	
	Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione della quota,	
	idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi	
	sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un	
	unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro	
	il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate	
	verranno destinate al fondo di riserva.	
	TITOLO V	
	DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA	
	E REGOLAMENTO INTERNO	
	Art. 16	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro	
	ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la	
	relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito	
	Regolamento Interno che dovrà contenere quanto previsto	

	dalla Legge n.142/2001 e successive modificazioni ed	
	integrazioni alla medesima.	
	Il Regolamento Interno, redatto dall'Organo amministrativo,	
	è approvato dalla Assemblea.	
	E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza	
	ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste	
	dalle vigenti leggi in materia.	
	TITOLO VI	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	Art. 17	
	E' vietato distribuire utili e/o dividendi.	
	E' vietato remunerare gli strumenti finanziari, offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi.	
	Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la	
	distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della	
	cooperativa e all'atto del suo scioglimento.	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono	
	essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o	

	soppressione deve essere deliberata dall'assemblea e con le	
	stesse maggioranze previste per la modificazione dello	
	statuto.	
	TITOLO VII	
	STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 18	
	Ferma restando la possibilità di costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il	
	potenziamento aziendale, con le modalità e nei limiti di cui	
	alla legge n. 59/1992 e successive modificazioni e	
	integrazioni, con deliberazione dell'assemblea, la	
	Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti	
	privi di diritti di amministrazione, ad investitori	
	professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad	
	investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni	
	di legge.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	

	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	Art.19	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'Organo amministrativo, l'erogazione del	
	ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e	
	delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in relazione all'entità della retribuzione e	
	all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri	
	stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare	
	deve tenere conto delle retribuzioni dei soci.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	- in forma liquida;	
	- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con	
	l'emissione di nuove quote di capitale.	

	Art. 20	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è format dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote, ciascuna di valore non inferiore a euro 25	
	(venticinque) né superiore al limite massimo stabilito dalla	
	legge;	
	2) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote di avanzi	
	gestione e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci;	
	d) dalle eventuali riserve straordinarie;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Art. 21	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute, salvo il diritto di recesso di	
	cui all'articolo 2530, ultimo comma del codice civile.	
	Art. 22	

	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle	
	modalità previste dal precedente articolo 20 e,	
	successivamente, fermo restando il divieto di distribuzione	
	degli utili ai soci di cui al precedente art. 17, sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art.11 della Legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, nella	
	misura contemplata dalla legge;	
	c) ad eventuale aumento proporzionale delle quote	
	sottoscritte ai sensi dell'art. 2545-quinquies c.c., anche	

	in deroga al limite di cui all'art. 2525 c.c. purchè nella	
	misura massima del venti per cento del valore originario;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal presente statuto e dal	
	regolamento, ove approvato;	
	e) ad eventuale distribuzione dei dividendi per la	
	remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in	
	misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato, conformemente all'art. 2514	
	c.c. let. a) c.c.;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari	
	emessi, nei limiti di legge;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera e) dell'art. 20.	
	TITOLO VIII	
	ORGANI DELLA SOCIETA'	
	Art. 23	
	La cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di	
	amministrazione composto da tre a nove membri, su decisione	
	dei soci in sede di nomina.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del	
	consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci	
	cooperatori.	

	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non	
	superiore a tre esercizi.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi	
	in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari	
	vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il	
	diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a	
	tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto	
	di unico documento ovvero di più documenti che contengano il	
	medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli	
	amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	

	almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte in cui	
	vi sia materia sulla quale deliberare oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno due Consiglieri.	
	La convocazione è fatta con gli strumenti di comunicazione	
	conformi alle legge e idonei a garantire la prova	
	dell'avvenuta ricezione, non meno di tre giorni prima	
	dell'adunanza o, nei casi urgenti, sempre tramite gli stessi	
	mezzi di comunicazione i Consiglieri e, se nominati, i	
	sindaci effettivi, siano informati almeno un giorno prima	
	della riunione.	
	Art. 24	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della società.	
	Ad esso Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non	
	esaustivo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;	
	c) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere,	
	acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari	
	con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di	
	rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi	
	operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di	
	Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere	

	conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca,	
	compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte	
	le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere,	
	girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti	
	cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative	
	private per opere o servizi inerenti all'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, e nominare il Direttore Generale	
	determinandone funzioni e retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il Personale della Società,	
	fissandone mansioni e retribuzione;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei Soci;	
	j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per	
	quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del	
	presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale;	
	k) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per	
	la raccolta di prestiti come prevista dal presente Statuto;	
	l) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti	

	e società;	
	m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o	
	stabilimenti operativi;	
	n) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori	
	delle Assemblee di cui all'art. 24 e seguenti del presente	
	Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la	
	condizione dell'Impresa, l'elaborazione di programmi di	
	sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di	
	rilevanza strategica;	
	o) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio	
	di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare	
	referimento alla sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere	
	per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita	
	temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c..	
	Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione	
	deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri	

	in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	Art. 25	
	In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il	
	Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dalla	
	legge.	
	Art. 26	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di	
	ordinaria amministrazione.	
	Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie	
	quietanze.	
	Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori alle liti attive e passive riguardanti la	
	società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e	

	amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Art. 27	
	La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477 primo	
	comma c.c., un organo di controllo o un revisore.	
	Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477	
	c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.	
	Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri	
	previsti per tale organo dalla disciplina legislativa	
	vigente.	
	Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai	
	casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per	
	il controllo contabile un revisore, questi deve essere	
	iscritto nell'apposito registro. Ove nominato, si applicano	
	al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia	
	di società per azioni	
	DECISIONI DEI SOCI	
	Art. 28	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e, fermo restando il divieto di distribuzione degli utili ai	

	soci di cui al precedente art. 17, la destinazione degli	
	utili medesimi;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3. l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del	
	collegio sindacale e la relativa remunerazione;	
	4. la modificazione dello statuto;	
	5. la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	7. l'approvazione dei regolamenti.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare.	
	Art. 29	
	La convocazione delle assemblee deve effettuarsi con gli	
	strumenti di comunicazione previsti dalla legge e idonei a	
	garantire la prova dell'avvenuta ricezione, contenente	
	l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione - che deve essere fissata almeno	
	ventiquattro ore dopo la prima. Tale comunicazione deve	
	essere inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	

	presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto,	
	tutti gli Amministratori e tutti i sindaci effettivi, se	
	nominati.	
	L'Organo amministrativo potrà, a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle	
	Assemblee.	
	L'assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi	
	altro luogo, purché in Italia.	
	Art. 30	
	In prima convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	Soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea	
	delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'Ordine del Giorno, salvo che per lo scioglimento e la	
	liquidazione della società, per cui sarà necessaria la	
	presenza diretta o per delega di almeno la metà dei voti	
	esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti	
	dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	

	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di	
	stabilire diverse modalità di votazione.	
	Art. 31	
	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino	
	iscritti nel Registro delle Imprese da almeno tre mesi.	
	Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della	
	quota posseduta.	
	Ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso	
	l'integrazione delle rispettive imprese, oltre al voto	
	spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile	
	attribuire un numero di voti in ragione della qualità e	
	quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i	
	criteri stabiliti da un apposito regolamento.	
	In particolare, il regolamento definisce i parametri	
	relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico	
	attraverso i quali la cooperativa individua i soci che	
	possono accedere al voto plurimo.	
	I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono	
	singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni	
	assemblea generale.	
	In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere	
	attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme	
	dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea	
	generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali	

	limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la	
	misura consentita, applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi	
	portato.	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto.	
	Ad ogni socio non possono essere conferite più di 3 deleghe.	
	TITOLO IX	
	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	
	Art. 32	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico	
	ovvero riguardante le materie di cui all'art. 1 D.Lgs. n.	
	5/2003 ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero sarà	
	risolta da un arbitro nominato da uno degli organismi	
	iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia di	
	cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Qualora, sia istituito un organismo specializzato nelle	
	controversie in materia di cooperativa la controversia sarà	
	obbligatoriamente sottoposta per la sua risoluzione a	

	quest'ultimo ente.	
	L'arbitro sarà nominato entro quindici giorni dalla	
	richiesta formulata dalla parte più diligente.	
	Nel caso in cui l'organismo ritardi ovvero resti inerte per	
	oltre quindici giorni, la nomina stessa sarà richiesta,	
	dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del	
	luogo in cui ha sede la società.	
	L'arbitro deciderà, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs.	
	n. 5/2003, in via rituale e secondo diritto.	
	La sede dell'arbitrato sarà il domicilio professionale	
	dell'arbitro nominato.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 33	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società,	
	dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori,	
	scegliendoli preferibilmente tra i Soci.	
	Art. 34	
	In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo,	
	dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale	
	effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli	
	eventuali importi successivamente incrementati, deve essere	
	devoluto ai fondi di cui al comma 1° art. 11 Legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO XI	

	DISPOSIZIONI FINALI	
	Art. 35	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche	
	sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del	
	regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella	
	Cooperativa, in modo che possano essere adottate le	
	eventuali modifiche che si rendessero necessarie.	
	Art. 36	
	Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto	
	valgono le norme del vigente Codice Civile le disposizioni	
	in materia di società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica e delle Leggi	
	speciali sulla cooperazione.	
	Firmato:	
	Elena Corsaro	
	Bulgheroni Nicolò	

[illegible]